

Bruxelles, 16 dicembre 2025  
(OR. en)

16936/25

EF 427  
ECOFIN 1760

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 8507 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.12.2025 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2025 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8507 final.

All.: C(2025) 8507 final



Bruxelles, 12.12.2025  
C(2025) 8507 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.12.2025**

**che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2025 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Nel maggio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento delegato (UE) 2019/815 riguardante le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (European Single Electronic Format – ESEF). Le norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF sono state elaborate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza) come modificata dalla direttiva 2013/50/UE. Queste RTS specificano il formato elettronico unico di comunicazione per la redazione, da parte degli emittenti di titoli quotati sui mercati regolamentati dell'UE, delle relazioni finanziarie annuali concernenti gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. Conformemente a tali RTS tutti gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE devono redigere tutte le loro relazioni finanziarie annuali utilizzando il formato eXtensible HyperText Markup Language (XHTML) a partire dall'esercizio finanziario 2020. Regole aggiuntive si applicano agli emittenti che includono nelle loro relazioni finanziarie annuali il bilancio consolidato redatto conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o a quelli emessi dall'International Accounting Standards Board, che la decisione 2008/961/CE della Commissione considera equivalenti agli IFRS adottati dall'Unione. I bilanci consolidati IFRS devono essere marcati utilizzando il linguaggio inline eXtensible Business Reporting Language (iXBRL) e tali marcature (markup) devono essere inserite nel documento XHTML sottostante utilizzando la tecnologia Inline XBRL. Come ulteriore misura volta a sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2021/337 ha modificato l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla trasparenza per dare agli Stati membri la possibilità di consentire agli emittenti nella loro giurisdizione di redigere le relazioni finanziarie annuali nell'ESEF a partire dall'esercizio finanziario 2021 (anziché 2020), a condizione che l'intenzione di avvalersi di tale opzione fosse notificata alla Commissione e debitamente giustificata.

La tassonomia di base da utilizzare per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS (tassonomia ESEF) è specificata nell'allegato delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815. La tassonomia ESEF, aggiornata da ultimo tramite il regolamento delegato modificativo (UE) 2022/2553, si basa sulla tassonomia elaborata dalla Fondazione IFRS ed è aggiornata periodicamente per tenere conto, tra gli altri sviluppi, dell'emissione di nuovi IFRS o della modifica di quelli vigenti, dell'analisi dell'informativa comunemente divulgata nella pratica e dei miglioramenti del contenuto generale o della tecnologia della tassonomia contabile IFRS. A tutt'oggi l'ultima versione della tassonomia contabile IFRS - la tassonomia contabile IFRS 2025 - è quella pubblicata il 27 marzo 2025. Vi figurano gli obblighi di presentazione e informativa contenuti nei principi contabili IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board al 1° gennaio 2025, compresi quelli emessi ma non ancora applicabili in via obbligatoria.

Le presenti RTS sono state presentate alla Commissione europea dall'ESMA il 10 settembre 2025 e mirano a modificare le attuali norme tecniche di regolamentazione sull'ESEF per tenere conto degli aggiornamenti 2025 della tassonomia contabile IFRS. A tal fine sostituiscono l'allegato I, che ora include aggiornamenti del glossario dei termini utilizzati nelle norme tecniche di regolamentazione; sostituiscono l'allegato II, che ora include nuovi elementi nell'elenco dei principi contabili e nell'elenco delle note di cui alla tabella 2 e inoltre, per le imprese che applicano con anticipo l'IFRS 18, una nuova tabella 2 include nuovi elementi per tenere conto delle modifiche corrispondenti nell'elenco dei principi contabili e

delle note specifiche per questo nuovo principio; e sostituiscono l'allegato VI, che ora include lo schema aggiornato della tassonomia di base da utilizzare per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS, in modo da supportare sia le opzioni di presentazione dell'IFRS 18 e che quelle dello IAS 1. Inoltre l'allegato III è modificato per integrare i recenti sviluppi relativi alle specifiche tecniche per l'esecuzione delle convalide dei documenti istanza inline XBRL e dei corrispondenti file della tassonomia di estensione dell'emittente.

In linea generale si tratta di modifiche di carattere prettamente tecnico, dettate dalla necessità di allineare le modalità di comunicazione elettronica degli emittenti alle più recenti norme di comunicazione e anche di rispecchiare l'evoluzione degli IFRS, agevolando così l'attuazione da parte degli emittenti degli obblighi di marcatura figuranti nelle norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF.

Nella tassonomia contabile IFRS 2025 i principali aggiornamenti riguardano il nuovo IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio" e l'IFRS 19 "Società controllate senza responsabilità pubblica: informazioni integrative". L'IFRS 18 sostituisce lo IAS 1 "Presentazione del bilancio" ed entrerà in vigore per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva, con la possibilità di un'applicazione anticipata. Le norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF comprendono sia gli elementi di taggatura relativi all'attuale IAS 1, sia quelli relativi all'IFRS 18, per agevolare l'applicazione rapida da parte delle società che scelgono di utilizzarlo. Analogamente, l'IFRS 19 entrerà in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2027, con la possibilità di un'applicazione anticipata, e le modifiche necessarie alla tassonomia ESEF sono riportate nelle norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF. Il processo di omologazione dell'IFRS 18 e dell'IFRS 19 da parte dell'UE è in corso e dovrebbe concludersi rispettivamente all'inizio del 2026 e nella seconda metà del 2026. Sebbene la tassonomia comprenda già elementi relativi all'IFRS 18 e all'IFRS 19, gli emittenti li potranno utilizzare per marcare le relazioni finanziarie annuali solo una volta che i due principi saranno formalmente omologati nell'UE e le informazioni integrative saranno comunicate conformemente a questi ultimi.

Al fine di garantire agli emittenti il tempo necessario per l'effettiva attuazione degli obblighi, la presente modifica delle norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF sarà applicabile al più tardi per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva, pur consentendo un'applicazione anticipata. Di conseguenza, per le relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva gli emittenti potranno utilizzare la "Tassonomia ESEF 2024" (la versione attuale del regolamento ESEF) o la prossima "Tassonomia ESEF 2025" introdotta con le presenti RTS. Gli emittenti non sono tenuti a utilizzare elementi relativi all'applicazione anticipata di principi, quali l'IFRS 18 o l'IFRS 19, che non sono ancora stati omologati nell'UE. Tali elementi dovrebbero essere applicati solo una volta completata l'omologazione dei rispettivi principi. Inoltre, per gli emittenti quotati anche come emittenti privati esteri negli Stati Uniti, va osservato che la statunitense Securities and Exchange Commission (SEC) autorizza la preparazione e il deposito del bilancio conformemente alla tassonomia IFRS più recente o a quella immediatamente precedente, vale a dire che il deposito del bilancio 2025 presso la statunitense SEC dovrà essere preparato in base alle tassonomie contabili IFRS 2025 o 2024 o equivalenti, ma non a una versione precedente.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La presente modifica delle norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF contiene aggiornamenti puramente tecnici e pertanto non costituisce una nuova strategia o una modifica sostanziale della strategia esistente. Conformemente all'articolo 10 del regolamento

(UE) n. 1095/2010 (il regolamento istitutivo dell'ESMA), l'ESMA non ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione né ha analizzato i potenziali costi e benefici perché dette consultazioni e analisi sarebbero state sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto del presente progetto di norme tecniche di regolamentazione.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La presente modifica delle norme tecniche di regolamentazione in materia di ESEF si fonda sull'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla trasparenza come modificata dalla direttiva 2013/50/UE.

Il presente atto delegato contiene aggiornamenti prettamente tecnici della tassonomia che gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono giuridicamente tenuti a utilizzare per la marcatura dei bilanci consolidati IFRS contenuti nelle relazioni finanziarie annuali.

In particolare:

- (1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (3) all'allegato III è aggiunto il punto 5):

"5. Gli emittenti provvedono affinché sia il documento istanza Inline XBRL sia la tassonomia di estensione dell'emittente siano validi in relazione alla specifica Calculations 1.1.";
- (4) nell'allegato V, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) sono validi secondo le specifiche XBRL 2.1, XBRL Dimensions 1.0 e Calculations 1.1 e sono confezionati secondo la specifica Reporting Package, come indicato nell'allegato III;"
- (5) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Questo è conforme alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che stabilisce che le disposizioni ivi contenute dovrebbero essere aggiornate periodicamente sulla base del progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato dall'ESMA.

Il presente atto delegato corrisponde, sotto tutti gli aspetti rilevanti, al progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA alla Commissione.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2025

## che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2025 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione<sup>2</sup> specifica il formato elettronico unico di comunicazione che gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono tenuti ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali. I bilanci consolidati ivi contenuti sono redatti conformemente ai principi contabili internazionali, che sono comunemente denominati International Financial Reporting Standards (IFRS) e sono adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, oppure conformemente agli IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB), i quali, sulla base della decisione 2008/961/CE della Commissione<sup>4</sup>, sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (2) La tassonomia di base da utilizzare per il formato elettronico unico di comunicazione è fondata sulla tassonomia contabile IFRS e ne costituisce un'estensione. La Fondazione IFRS aggiorna la tassonomia contabile IFRS ogni anno per tenere conto, tra gli altri sviluppi, dell'emissione di nuovi IFRS, delle modifiche di quelli vigenti, dell'analisi dell'informativa comunemente divulgata nella pratica o dei miglioramenti apportati al contenuto generale o alla tecnologia della tassonomia contabile IFRS.

<sup>1</sup> GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/815/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj)).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>).

<sup>4</sup> Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/961/oj>).

- (3) Nel marzo 2025 la Fondazione IFRS ha pubblicato gli aggiornamenti della tassonomia contabile IFRS. Questi aggiornamenti sono pertanto riportati nel regolamento delegato (UE) 2019/815.
- (4) Benché sia necessario aggiornare solo alcune parti di tali allegati, occorre sostituirli integralmente per migliorare, in particolare, la leggibilità delle tabelle applicabili dell'aggiornamento 2025 a vantaggio dei portatori di interessi. In questo modo si agevolerà l'attuazione degli obblighi di taggatura e si assicurerà il massimo grado di comparabilità dei bilanci elettronici redatti conformemente agli IFRS nell'Unione e nel mondo per gli utenti finali. Gli allegati III e V dovrebbero inoltre essere aggiornati per integrare gli sviluppi più recenti nelle specifiche Inline XBRL relative alla specifica Reporting Package.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/815.
- (6) Per garantire agli emittenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni e per ridurre al minimo i costi di conformità, la nuova tassonomia dovrebbe applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva. Agli emittenti dovrebbe essere tuttavia consentito di attuare tali modifiche per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o successivamente.
- (7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (8) Il presente regolamento è un aggiornamento tecnico e non costituisce una nuova strategia né una modifica sostanziale della strategia esistente. L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati. Non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, in quanto ciò sarebbe stato notevolmente sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto di tale modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2019/815 è così modificato:

- (1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (3) all'allegato III è aggiunto il punto 5):

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

"5. Gli emittenti provvedono affinché sia il documento istanza Inline XBRL sia la tassonomia di estensione dell'emittente siano validi in relazione alla specifica Calculations 1.1.";

(4) nell'allegato V, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) sono validi secondo le specifiche XBRL 2.1, XBRL Dimensions 1.0 e Calculations 1.1 e sono confezionati secondo la specifica Reporting Package, come indicato nell'allegato III;"

(5) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento delegato (UE) 2019/815 nella versione del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva.

Il regolamento delegato (UE) 2019/815 nella versione del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] può tuttavia applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*